

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 11 giugno 2025, n. 260

[ID VIP 10919] - Parco eolico denominato “MONTESECCO”, costituito da 14 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di 92,4 MW, da realizzarsi nei Comuni di Chieuti (FG) e Serracapriola (FG), incluse le relative opere di connessione alla RTN.

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: REPSOL MONTEPUCCIO 1 S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precipitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
- la D.D. 23 maggio 2025, n. 19 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 582 del 30 aprile 2025”, con la quale è stato determinato, tra l’altro, di prorogare fino alla data del 31 luglio

2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30 aprile 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 maggio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza, fermi restando gli incarichi all'attualità ricoperti ad interim;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali

- in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
 - ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
 - con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
 - l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere contemperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
 - la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
 - con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 70073 del 15.04.2024, acquisita in pari data al prot. n. 183846 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 187492 del 16.04.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota proprio prot. n. 34519 del 02.05.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha espresso, da

ultimo, le osservazioni ivi espresse;

LETTI, infine, i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 10919, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco eolico denominato "MONTESECCO", costituito da 14 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di 92,4 MW, da realizzarsi nei Comuni di Chieuti (FG) e Serracapriola (FG), incluse le relative opere di connessione alla RTN, in oggetto epigrafato, proposto dalla società "REPSOL MONTEPUCCIO 1" S.r.l., tenuto conto dei contributi espressi e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/>

nella sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;

- in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito “NEUTRO”.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)

Scheda Istruttoria ID VIP 10919.pdf - ea0c04a2e23eee02a18fefcd92176a3fb86e0c89616b6091430e94840ab93450

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti
PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 10919

Tipologia di progetto	Impianto Eolico Onshore "Montesecco" con Opere di Connessione alla RTN
Potenza	92,4 MW (14 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,6 MW)
Ubicazione	<u>Impianto Eolico</u> : Comuni di Chieuti (FG) e Serracapriola (FG) <u>Opere di Connessione alla RTN</u> : Comuni di Chieuti (FG) e Serracapriola (FG)
Proponente	Repsol Montepuccio 1 S.r.l.

Il presente progetto riguarda la realizzazione di un impianto eolico, denominato **“Montesecco”**, composto da 14 aerogeneratori ciascuno da **6,6 MW nominali**, per un totale di **92,4 MW**, da installare nei **comuni di Chieuti (FG) e Serracapriola (FG)** con opere di connessione ricadenti nei medesimi comuni, commissionato dalla società **Repsol Montepuccio 1 S.r.l.**

L'impianto sarà del tipo grid-connected e l'energia elettrica prodotta sarà riversata completamente in rete, salvo gli autoconsumi di centrale.

La connessione del produttore alla stazione RTN sarà realizzata secondo le indicazioni fornite dal gestore di rete, tramite antenna a 36 kV su una futura Stazione Elettrica (SE) della RTN da inserire in entra-esci alla linea RTN a 150 kV “San Severo – Serracapriola”.

Sotto il profilo geografico, nel dettaglio, l'impianto è organizzato in quattro porzioni di territorio così inquadrabili:

- la porzione ovest, in territorio di Chieuti e Serracapriola, è localizzata a ovest della Strada Provinciale 45 al confine con la regione Molise e comprende gli aerogeneratori **WTG-C, WTG-F, WTG-D**.
- la porzione nord ovest, in territorio di Serracapriola, è composta da tre aerogeneratori **WTG-A, WTG-B, WTG-E**, e corre parallelamente alla Strada Provinciale 45 e la Strada Statale 16ter.
- la porzione nord est, in territorio di Chieuti e Serracapriola, è localizzata ad est del comune di Chieuti ed è composta da quattro aerogeneratori **WTG-H, WTG-I, WTG-O, WTG-P**.
- la porzione est, nel territorio comunale di Serracapriola ad est di quest'ultimo, comprende gli aerogeneratori **WTG-G, WTG-L, WTG-M, WTG-N**.

Viene di seguito riportata l'ubicazione del parco eolico in progetto.




Figura 1 – Inquadramento territoriale su base ortofoto

Sotto il profilo dell'infrastrutturazione viaria, il sito è raggiungibile attraverso un sistema di viabilità secondaria innestato su alcune direttrici principali, tra cui annoveriamo la A14, la SS16ter, la SP480, e la SP44.

Il raggiungimento delle turbine è poi garantito dalla rete di viabilità provinciale e poderale a queste associate.

L'impianto sarà servito da una viabilità interna di collegamento tra gli aerogeneratori, prevalentemente sovrapposta sulla viabilità esistente, funzionale a consentire il processo costruttivo e le ordinarie attività di manutenzione in fase di esercizio.

A seguire si rappresentano le coordinate geografiche degli aerogeneratori nel sistema di riferimento UTM WGS 84 - UTM 33 Nord; si riportano, inoltre, i Comuni, i Fogli e le Particelle catastali su cui sono ubicate le torri eoliche.

WTG	COORDINATE UTM WGS84	COMUNE	PROVINCIA	FOGLIO	PARTICELLA
WTG-A	509222.319	4631367.319	Chieuti	Foggia	14

WTG-B	509679.461	4631637.829	Chieuti	Foggia	14	38
WTG-C	509744.324	4630086.487	Serracapriola	Foggia	14	88
WTG-D	510773.860	4628455.403	Serracapriola	Foggia	22	245
WTG-E	511189.731	4631765.720	Serracapriola	Foggia	15	62
WTG-F	511501.916	4630478.427	Serracapriola	Foggia	15	17
WTG-G	514358.874	4629098.017	Serracapriola	Foggia	26	293
WTG-H	514766.995	4632551.589	Chieuti	Foggia	24	447
WTG-I	514815.801	4631774.483	Chieuti	Foggia	27	227
WTG-L	514841.557	4630647.356	Serracapriola	Foggia	18	99
WTG-M	515058.087	4629286.267	Serracapriola	Foggia	27	148
WTG-N	515656.526	4630646.323	Serracapriola	Foggia	19	3
WTG-O	515649.623	4632392.084	Serracapriola	Foggia	13	63
WTG-P	516509.101	4632373.038	Serracapriola	Foggia	13	102

Tabella 1 – Coordinate geografiche e catastali degli aerogeneratori

IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

In ottemperanza a quanto stabilito dall'**art. 20, comma 8, del D.lgs. n. 199/2021**, che disciplina i criteri di idoneità territoriale per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, è stata effettuata un'analisi approfondita per verificare se il progetto eolico ricada su aree idonee, secondo la normativa vigente.

Di seguito si riportano gli esiti dettagliati dell'analisi condotta:

- **Lett. a)** – Nell'area in esame **non sono presenti** impianti che utilizzano già la stessa fonte energetica;
- **Lett. b)** – L'opera di intervento **non ricade** in un sito oggetto di bonifica;
- **Lett. c)** – Il territorio previsto per il progetto **non si sovrappone**, né completamente né in parte, a cave o miniere dismesse, non riqualificate, abbandonate o in stato di degrado ambientale;
- **Lett. c bis)** – Il sito previsto per il progetto **non è situato** su terreni o strutture che rientrano nelle proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane, enti responsabili di infrastrutture ferroviarie, o entità che detengono concessioni autostradali;
- **Lett. c bis 1)** – Il sito designato per il progetto **non si trova** all'interno delle aree e delle strutture gestite dalle autorità aeroportuali, comprese quelle situate nei confini degli aeroporti situati sulle isole minori, come specificato nell'allegato 1 del decreto emanato dal Ministro dello sviluppo economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;
- **Lett. c ter)** – Il progetto **non riguarda** la realizzazione di un impianto fotovoltaico né di un impianto a biomassa;

Poiché l'area di progetto non rientra nelle casistiche precedentemente analizzate, si procederà con la verifica di idoneità secondo l'articolo c-quater.

- **Lett. c quater):**
 - L'area di progetto è **ricompresa** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, incluse le zone gravate da usi civici.

Gli aerogeneratori di progetto, **WTG-G, WTG-L, WTG-M, WTG-N, WTG-O e WTG-P ricadono** nel perimetro dell'area denominata "**TIATI - TEANUM APULUM - CIVITATE E BASSA VALLE DEL FORTORE**", dichiarata **di notevole interesse pubblico** ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d), dell'art. 138, comma 3, dell'art. 139, comma 1 e dell'art. 141, comma 1 del D.lgs. n. 42/2004, con Decreto del Ministero della Cultura del 13 novembre 2024.




Figura 2 – Interferenza degli aerogeneratori con l'area denominata "TIATI - TEANUM APULUM - CIVITATE E BASSA VALLE DEL FORTORE", dichiarata di notevole interesse pubblico e tutelata ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/04

- L'area di progetto **ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dell'art. 136 del medesimo decreto.

Gli aerogeneratori **WTG-A, WTG-B, WTG-C, WTG-D, WTG-E, WTG-F, WTG-G e WTG-M** interferiscono con l'area buffer di 3 km del tracciato del **Regio Tratturo Aquila – Foggia**. Inoltre, gli aerogeneratori **WTG-C, WTG-D, WTG-G e WTG-M** interferiscono anche con il **Regio Tratturo Ururi – Serracapriola**. Entrambi i tratturi sono classificati in **Classe A**, riconoscimento che ne attesta l'elevato valore storico e paesaggistico, attribuendo loro un vincolo di particolare rilevanza ai fini della tutela e della pianificazione territoriale. **Tali beni culturali rientrano nelle disposizioni di tutela previste dalla Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004).**




Figura 3 – Interferenza degli aerogeneratori **WTG-A, WTG-B, WTG-C, WTG-D, WTG-E, WTG-F, WTG-G e WTG-M** con la Rete dei Tratturi

N. riferimento	Qualifica	Denominazione	Classifica	Comune	Classe
1	Regio Tratturo	Aquila - Foggia	Reintegrato	Serracapriola (FG)	A
1	Regio Tratturo	Aquila - Foggia	Reintegrato	San Paolo di Civitate (FG)	A
9	Regio Tratturo	Ururi - Serracapriola	Reintegrato	Serracapriola (FG)	A

Tabella 2 – Classificazione del quadro di assetto dei tratturi

Gli aerogeneratori **WTG-D, WTG-E, WTG-F, WTG-H e WTG-I** interferiscono con area buffer di 3 km dei seguenti beni, tutelati dalla parte II del D.lgs. 42/04 (estratti dal portale <https://vincoliinrete.beniculturali.it/>):




Figura 4 – Interferenza degli aerogeneratori con area buffer dei beni tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/04

CODICE VIR	TIPOLOGIA	ID_VINCOLO	DENOMINAZIONE	COMUNE
A3046782	Vincolo Architettonico	Vincolo diretto	Castello Baronale di Serracapriola	Serracapriola (FG)
405285	Vincolo Architettonico	Vincolo diretto	Palazzo De Luca	Serracapriola (FG)
3799771	Vincolo Architettonico	Vincolo diretto	Chiesa di San Mercurio	Serracapriola (FG)
429270	Vincolo Architettonico	Vincolo diretto	Nuovo edificio annesso a Torrefantina	Chieuti (FG)
128012	Vincolo Architettonico	Vincolo diretto	Chiesa di S. Maria degli Angeli	Chieuti (FG)

Tabella 3 – Interferenze area di progetto con i beni tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/04

Gli aerogeneratori **WTG-D, WTG-E, WTG-F, WTG-H e WTG-I** interferiscono con l'area buffer di 3 km dell'area tutelata, con **Decreto 304/2024**, dall'art. 136 del D.lgs. 42/04.




Figura 5 – Interferenza degli aerogeneratori con area buffer dell' area tutelata con Decreto 304/2004

L'area di progetto, pertanto, non ricade tra quelle classificate come idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-quater del D. lgs. 199/2021.

NON IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

In relazione all'**Allegato 1 del Regolamento Regionale 24/2010** che definisce i principali riferimenti normativi, istitutivi e regolamentari relativi all'inidoneità di specifiche aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, è stata condotta una verifica per rilevare eventuali interferenze del progetto eolico con le aree classificate come non idonee ai sensi del regolamento.

Di seguito è riportato l'esito dettagliato dell'analisi:

- Aree naturali protette nazionali + buffer 200 m: non presenti
- Aree naturali protette regionali + buffer 200 m: non presenti
- Zona Protezione Speciale (ZPS) + buffer 200 m: non presenti
- Zone umide Ramsar + buffer 200 m: non presenti
- Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) + buffer 200 m: non presenti
- Important Bird Area (IBA) + buffer 5.000 m: non presenti
- Altre aree ai fini della conservazione della biodiversità (Vedi PPTR, Rete ecologica Regionale per la conservazione della Biodiversità): non presenti
- Siti Unesco: non presenti
- Beni Culturali + buffer 100 m (Parte II D.lgs. 42/2004, Vincolo L.1089/1939): non presenti
- Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico (art. 136 D.lgs. 42/2004, Vincolo L.1497/1939): presenti

Gli aerogeneratori di progetto, **WTG-G, WTG-L, WTG-M, WTG-N, WTG-O e WTG-P** ricadono nel perimetro dell'area denominata **"TIATI - TEANUM APULUM - CIVITATE E BASSA VALLE DEL FORTORE"**, dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 D.lgs. 42/2004.

Un'attenzione particolare è stata riservata ai **beni tutelati dal D.lgs. 42/04**. Alcuni dei beni inclusi nel sito "Aree FER della Regione Puglia" rientravano nelle aree di tutela individuate dal PUTT/p vigente al momento dell'entrata in vigore del RR 24/2010. Tuttavia, la disciplina di tutela di queste aree è stata superata con l'adozione e la successiva approvazione del PPTR. Pertanto, la valutazione della compatibilità è stata condotta sulla base dei beni paesaggistici previsti dal PPTR attualmente in vigore.

– **Aree tutelate per legge (art. 142 D.lgs. 42/2004)**

- **Territori costieri fino a 300 m: non presenti**
- **Laghi e Territori contermini fino a 300 m: non presenti**
- **Fiumi, torrenti e corsi d'acqua fino a 150 m: non presenti**
- **Boschi + buffer di 100 m: non risultano presenti, limitatamente alla localizzazione puntuale degli aerogeneratori**

Tuttavia, dall'analisi cartografica emerge che le piazzele degli aerogeneratori **WTG-N** e **WTG-P** **interferiscono con le fasce di rispetto dei Boschi**, che rientrano tra le aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004. Tale interferenza implica una potenziale criticità da approfondire.




Figura 6 – Sovrapposizione delle piazzele WTG-N e WTG-P con le fasce di rispetto dei boschi tutelati

- **Zone Archeologiche + buffer di 100 m: non presenti**
- **Tratturi + buffer di 100 m: non risultano presenti, limitatamente alla localizzazione puntuale degli aerogeneratori**

Sebbene l'analisi generale indichi l'assenza di tratturi e delle relative fasce di rispetto di 100 m all'interno dell'area di progetto, un approfondimento cartografico localizzato ha evidenziato che la **piazzola dell'aerogeneratore WTG-A interferisce puntualmente con il tracciato della Rete dei Tratturi in classe A**, come rappresentato nella Figura 7, che mostra un dettaglio ingrandito dell'area di sovrapposizione.

Tale discrepanza suggerisce la necessità di un **riesame puntuale della cartografia tematica utilizzata per le verifiche di compatibilità**, al fine di valutare eventuali adeguamenti progettuali o l'adozione di misure di tutela coerenti con il valore storico-paesaggistico del tratturo coinvolto.




Figura 7 – Inquadramento dell’interferenza tra la piazzola dell’ aerogeneratore WTG-A e la Rete dei Tratturi in classe A, con dettaglio ingrandito sull’area di sovrapposizione

- **Area a pericolosità idraulica:** non presenti
- **Area a pericolosità geomorfologica:** non presenti
- **Ambito A (PUTT):** non presenti
- **Ambito B (PUTT):** non presenti
- **Segnalazione carta dei beni + buffer di 100 m:** non presenti
- **Coni visuali:** non presenti
- **Grotte + buffer di 100 m:** non presenti
- **Lame e gravine:** non presenti
- **Versanti:** non risultano presenti, limitatamente alla localizzazione puntuale degli aerogeneratori

L’installazione del parco eolico, limitatamente alla localizzazione puntuale degli aerogeneratori e al netto delle opere accessorie, non risulta in contrasto con i profili morfologici dei versanti.

Tuttavia, l’analisi cartografica ha evidenziato che le piazze degli aerogeneratori **WTG-B** e **WTG-P** presentano una **sovraposizione con i profili morfologici dei versanti** come indicato Figura 8. Tale interferenza potrebbe comportare potenziali criticità in termini di stabilità geotecnica e idrogeologica, nonché implicazioni paesaggistiche.

L’adozione di misure di mitigazione adeguate sarà fondamentale per garantire la compatibilità dell’intervento con le caratteristiche morfologiche del sito e con le normative vigenti.




Figura 8 – Sovrapposizione delle piazze WTG-B e WTG-P con i profili morfologici dei versanti

- Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità (Biologico; D.O.P.; I.G.P.; S.T.G.; D.O.C.; D.O.C.G): non verificabile

Nella documentazione esaminata non è presente uno studio specifico sulla presenza di colture agricole di pregio né un'analisi sull'eventuale interferenza del progetto con produzioni riconosciute ai sensi delle certificazioni di qualità (I.G.P., I.G.T., D.O.C., D.O.P.). Tale mancanza non consente di valutare l'impatto potenziale del progetto su sistemi produttivi agricoli di rilevanza territoriale.




Figura 3 – Stralcio Arene Non Idonee FER DGR 2122

L'area individuata per l'impianto proposto, pertanto, rientra solo parzialmente tra quelle considerate non idonee come stabilito dal regolamento regionale n. 24 del 2010. Inoltre, risulta essenziale integrare la documentazione con evidenze concrete che attestino l'assenza di produzioni agricole di qualità certificata (Biologico, D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G.) nelle aree interessate dal progetto.

NOTA: La consultazione del **Piano Paesaggistico Comunale di Foggia (PPCP)**, integrata con la georeferenziazione della cartografia in scala 1:18.056 come riportato nella Relazione Paesaggistica (QQR-WND-025- REL022), ha evidenziato che gli aerogeneratori **WTG-G, WTG-H e WTG-I risultano localizzati all'interno di aree classificate come non idonee alla realizzazione di impianti eolici**, ai sensi della categoria **E4d** del Regolamento Regionale n. 24/2010 della Regione Puglia.

Tale classificazione è stata confermata e, in alcuni casi, ulteriormente ampliata dallo stesso **PPCP**, che recepisce le previsioni regionali in materia di tutela del paesaggio e le rafforza con specifiche prescrizioni comunali, volte a garantire una maggiore protezione delle componenti ambientali e paesaggistiche.




Figura 9 – Estratto cartografico delle aree non idonee: RR 24/2010 della Regione Puglia, ripreso dal PPCP di Foggia

In ottemperanza all'**Allegato 2 del Regolamento Regionale 24/2010**, che comprende la classificazione delle tipologie di impianti per l'individuazione dell'inidoneità (tratta dalla Tabella 1 del Decreto del 10 settembre 2010), l'intervento è classificato come **un parco eolico, specificamente** nella categoria **E.4 d** la cui $P_{TOT} > 1.000 \text{ kW}$.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

Punto 16.1:

- L'analisi dei documenti forniti non mostra una chiara adesione della società **Repsol Montepuccio 1 S.r.l.** e dei soggetti a vario titolo coinvolti agli standard internazionali **ISO 9001** relativi ai sistemi di gestione della qualità e **ISO 14001** per i sistemi di gestione ambientale.
- Il progetto è tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1.

Pertanto, è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili.

- c) Non è documentata l'adozione di criteri progettuali finalizzati a minimizzare il consumo del territorio e a sfruttare al meglio le risorse energetiche disponibili.
- d) Il progetto non prevede il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche.
- e) Il progetto in esame non soddisfa il requisito di una progettazione che tenga conto delle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento.
- f) Il progetto non riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.
- g) È assente il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- h) Si evidenzia che tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.

Punto 16.2:

Il progetto soddisfa in parte i requisiti menzionati precedentemente, i quali complessivamente contribuirebbero a promuovere le politiche della regione e dell'amministrazione centrale.

Punto 16.3:

Il progetto prevede l'utilizzo di aerogeneratori **Vestas "Eventus" 7.2**, ognuno con una potenza nominale di **6,6 MW**, un'altezza del mozzo di **134 m** e un diametro del rotore di **172 m**.

Gli aerogeneratori di progetto avranno un'altezza massima totale Ht (al tip della pala) pari a **220 m**.

Impatto sul paesaggio (raccomandate)

Al fine di ridurre l'impatto visivo sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- Rispetto dei caratteri geomorfologici e dei profili orografici;
- Il requisito è soddisfatto. La sistemazione del terreno non prevede apprezzabili movimenti di terra, trattandosi di un'area sub pianeggiante. Al termine dei lavori tutte le aree di lavorazione saranno oggetto di interventi di ripristino ambientale finalizzati alla restituzione dei terreni al loro originario uso. (STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE)
- Trattamento delle superfici delle strade di collegamento con materiali locali evitando l'asfalto;
- Il requisito è soddisfatto. I nuovi tratti stradali saranno realizzati in tout-venant e misto granulometrico. (STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – SINTESI NON TECNICA - RELAZIONE PAESAGGISTICA).
- Interramento dei cavidotti;
- Il requisito è soddisfatto. Tutti i cavidotti relativi all'impianto saranno interrati. (RELAZIONE TECNICA GENERALE – RELAZIONE SINTETICA NON TECNICA).
- Distanza minima tra parchi eolici di 50 volte l'altezza massima della turbina più vicina (per evitare l'effetto selva);
- Il requisito non è verificabile. Nella documentazione non è riportata la distanza tra parchi eolici.
- Distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 volte il diametro dell'aerogeneratore in direzione del vento prevalente e 3-5 in direzione perpendicolare;
- Il requisito non è soddisfatto. (172 m x 5= 860 m - 172 m x 3 = 516 m) (TAVOLA DISTANZA RECIPROCA TRA LE TURBINE 3D E 5D)




Figura 10 – TAVOLA DISTANZA_RECIPROCA_TRA LE TURBINE_3D_E_5D

- *Scelte cromatiche adatte al luogo e vernici antiriflettenti;*
Il requisito è soddisfatto. Gli aerogeneratori saranno verniciati con un particolare tono di bianco. Nei documenti non è specificato se le vernici saranno antiriflettenti. (STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE, SINTESI NON TECNICA, RELAZIONE PAESAGGISTICA)
- *Privilegiare l'inserimento in paesaggi già compromessi ad es. di tipo industriale, quando si opera in contesti urbanizzati.*
Il requisito non è soddisfatto.

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Al fine di ridurre l'impatto degli impianti eolici sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sulla flora, le linee guida definiscono di:

- *Minimizzare le modifiche dell'habitat sia in fase di cantiere che durante l'esercizio;*
Il requisito non è soddisfatto. Dall'analisi condotta, il proponente ritiene che siano da escludersi fenomeni di frammentazione di habitat di entità significativa; ciò in ragione del fatto che si tratterà d'interventi circoscritti e di ridotte dimensioni in termini di superficie, momentanei e prontamente ripristinabili, come nel caso degli interventi di scavo per i cavidotti; pertanto, non ritiene necessario indicare delle misure mitigative. (RELAZIONE FAUNISTICA E CHIOTTEROFAUNA_REL020_Relazione_faunistica)
- *Contenere i tempi di costruzione per ridurre l'impatto sull'ambiente;*
Il requisito è soddisfatto. Nella documentazione allegata sono indicati la durata complessiva e la stima dei tempi di esecuzione dei lavori, pari a **57 settimane**. Inoltre, si specifica che si prevede di evitare l'avvio della fase di cantiere durante il periodo compreso tra il mese di marzo e la prima metà di giugno nelle superfici destinate ad ospitare le piazzole di cantiere, lungo i tracciati della rete viaria di nuova realizzazione e di quella in adeguamento. Questa misura mira ad eliminare del tutto le possibili cause di mortalità diretta per quelle specie che svolgono l'attività riproduttiva al suolo negli habitat aperti con vegetazione bassa, ma anche per le specie che per ragioni riproduttive utilizzano gli elementi arborei-arbustivi che fanno parte della macchia mediterranea e del bosco oggetto d'intervento in particolare durante la realizzazione della viabilità di servizio. (RELAZIONE FAUNISTICA E CHIOTTEROFAUNA_REL020_Relazione_faunistica)
- *Ridurre l'uso delle nuove strade realizzate per gli impianti, riservandole esclusivamente alle attività di manutenzione e chiudendole al pubblico;*
Il requisito è soddisfatto (L'impianto sarà accessibile tramite le strade comunali, provinciali e statali preesistenti e, in alcuni casi, la costruzione di piste di accesso ai singoli aerogeneratori. L'utilizzo delle strade di servizio sarà limitato alle sole attività di controllo ordinarie). (STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – SINTESI NON TECNICA)
- *Utilizzare aerogeneratori con torri tubolari, bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti;*
Il requisito è soddisfatto. (RELAZIONE CAMPI ELETTRONAGNETICI)

- *Ripristinare la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituire le aree non più necessarie alle condizioni iniziali. In caso di impossibilità, avviare un piano di recupero ambientale;*
Il requisito è soddisfatto. Durante le operazioni di cantiere, verranno effettuati interventi di ripristino nel caso in cui non sia possibile mantenere in situ le piante e le strutture vegetali e, in tutte le fasi, sarà garantita la protezione di piante e superfici interessate. Le piante arbustive e arboree autoctone interessate dai lavori verranno espiantate e ripiantate in aree vicine. Durante lo scavo, lo strato superficiale di terreno sarà separato e riutilizzato nel ripristino, mentre quello più profondo sarà temporaneamente rimosso e riutilizzato per riempimenti. Anche il materiale roccioso superficiale sarà separato, conservato e riposizionato al termine dei lavori. (SINTESI NON TECNICA - RELAZIONE_BOTANICA).
- *Applicare accorgimenti nella colorazione delle pale per aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna;*
Il requisito è soddisfatto. È prevista la colorazione rossa delle punte delle pale degli aerogeneratori e sulla navicella sarà posto un beacon a emissione luminosa continua di colore rosso. (RELAZIONE SEGNALAZIONE CROMATICA E LUMINOSA)
- *Inserire eventuali interruttori e trasformatori all'interno della cabina;*
Il requisito è soddisfatto. Il trasformatore 36 KV/690 V è posizionato nella navicella a 134 metri di altezza. (RELAZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI)
- *Interrare o isolare le linee elettriche a bassa e media tensione. Per quelle ad alta tensione, prevedere spirali o sfere colorate;*
Il requisito è soddisfatto. Tutti i cavidotti relativi all'impianto saranno interrati (RELAZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI - SINTESI NON TECNICA)
- *Adottare tutti gli accorgimenti tecnici possibili durante la fase di cantiere per ridurre al minimo la dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti.*
Il requisito è soddisfatto. La documentazione indica che gli impatti derivanti dalla dispersione di polveri sono temporanei e completamente reversibili, poiché legati alla durata del cantiere, e pertanto considerati ammissibili. Specifica, inoltre, che saranno adottate misure opportune per ridurre le polveri, quali la bagnatura delle superfici e degli pneumatici dei mezzi, il ricoprimento dei cumuli di terreno e l'impostazione di un limite di velocità per i mezzi di cantiere. (STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – SINTESI NON TECNICA - Studio emissione polveri da attività di cantiere)

Impatti delle sorgenti sonore e interferenza elettromagnetica

Al fine di ridurre l'impatto dovuto al rumore emesso dagli impianti eolici e l'interferenza elettromagnetica, le linee guida definiscono:

- *Utilizzare aerogeneratori a bassa velocità con profili alari ottimizzati;*
Il requisito è soddisfatto. (RELAZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI)
- *Mantenere una distanza adeguata dagli aerogeneratori alle sorgenti di segnali di radioservizio per evitare interferenze;*
Il requisito è soddisfatto. L'impatto elettromagnetico è stato valutato e risulta rientrare nei limiti di. (RELAZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI)
- *Impiegare linee di trasmissione esistenti, ove possibile;*
Il requisito non è verificabile.
- *Convergere le linee ad alta tensione in un unico elettrodotto, se tecnicamente e logisticamente possibile;*
Il requisito non è verificabile.
- *Utilizzare linee interrate con una profondità minima di 1 metro, protette e accessibili nei punti di giunzione, e segnalate adeguatamente;*
Il requisito è soddisfatto. Tutti i cavidotti saranno interrati (profondità minima 1,1 m) e seguiranno la viabilità. (STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE- RELAZIONE TECNICA GENERALE – SINTESI NON TECNICA - RELAZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI)
- *Posizionare il trasformatore all'interno della torre dell'aerogeneratore, dove possibile.*
Il requisito è soddisfatto. Il trasformatore è posizionato nella navicella. (RELAZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI)

Impatto sul territorio e sulla geomorfologia – Interferenze con le componenti antropiche

Al fine di ridurre l'**impatto sul territorio e con le componenti antropiche** presenti nell'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- una minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitativa munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai **200 m**;

Il requisito risulta soddisfatto. Tutti i fabbricati ricadono al di fuori del buffer di 200 metri. (TAVOLA INQUADRAMENTO RECETTORI)




Figura 11 – Inquadramento recettori

- una minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore.

Requisito: $D_{min} = 6 \times 220 \text{ m} = 1.320 \text{ m}$

Il requisito non è soddisfatto. Gli aerogeneratori ricadono rispetto al tessuto edificato degli insediamenti abitativi più vicini su un'area posta a Ovest del Comune di Chieuti (FG) a una distanza di circa **0.80 km** (WTG-H e WTG-I), a Sud del Comune di Serracapriola (FG) a una distanza di circa **0.80 km** (WTG-G), posta a Nord del Comune di Marina di Chieuti (FG) a una distanza di circa **8.50 km** e posta a Ovest del Comune di S. Martino Pensilis Ururi (CB) a una distanza di circa **7.60 km**. (RELAZIONE PAESAGGISTICA)

Rischio incidenti

Al fine di ridurre il **rischio incidenti**, le linee guida definiscono che:

- la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale debba essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a **150 m dalla base della torre**.
- la distanza di ogni turbina eolica dai fabbricati debba essere almeno pari alla gittata massima dell'aerogeneratore. Ogni abitazione ed edificio preso in considerazione deve ricadere al di fuori di questo raggio di azione.

Scenario	Gittata massima (Gmax)
Pala intera (83,33 m)	285.13 m
Frammento da 10 m	Non verificato
Frammento da 5 m	Non verificato

Tabella 3 – Gittate massime teoriche per scenari di rottura

Il documento di analisi rottura organi rotanti (Relazione Analisi rottura organi rotanti) analizza soltanto la rottura dell'intera pala:

- **NON È CALCOLATA** la gittata per un frammento da **5 m** che rappresenta il valore massimo di rischio teorico e dovrebbe essere assunto come riferimento prudenziale per la verifica delle distanze dai fabbricati.
- **NON È RIPORTATO** un censimento dei fabbricati con la classificazione della destinazione d'uso e le relative distanze dagli aerogeneratori.

Punto 16.4:

L'area oggetto di intervento ricade nell'ambito paesaggistico denominato **“Monti Dauni”** e, più specificamente, all'interno della figura paesaggistica **“La bassa valle del Fortore”**.




Figura 12 – Figura territoriale interessata dall'area di progetto

Il territorio dei Monti Dauni è costituito da una catena montuosa ben distinta, isolata dall'Appennino dall'alta Valle del Fortore, che si estende a corona della piana del Tavoliere fino al corso del fiume Ofanto. Il paesaggio è quello caratteristico delle aree appenniniche a morfologia prevalentemente collinare, caratterizzato da una serie di rilievi arrotondati e ondulati, allineati in direzione nord/ovest – sud/est, degradanti verso la piana e incisi da un sistema di corsi d'acqua che confluiscano verso il Tavoliere (Triolo, il Salsola, il Celano, il Cervaro e il Carapelle). Il paesaggio si presenta alto collinare, con versanti a pendenza media-alta, coltivati soprattutto a grano e inframezzati da piccoli lembi di bosco a prevalenza di Roverella, con ampi spazi lasciati ad inculti e a maggese.

A seconda del modo in cui si relaziona con il Tavoliere, la catena montuosa del subappennino può essere distinta in due sistemi principali: il sistema a ventaglio del sub-appennino settentrionale e il sistema di valle del sub-appennino meridionale. Il primo è costituito da valli poco incise e ampie, generate da torrenti a carattere prevalentemente stagionale, che si alternano a versanti allungati sui quali si sviluppano, in corrispondenza del crinale, gli insediamenti principali.

Il proponente segnala che l'area individuata per l'installazione del parco eolico ricade nell'ambito delle "Superficie agricole utilizzate – 2.1 seminativi e 2.2 colture permanenti" di cui alla Carta dell'uso del suolo della Regione Puglia. Non viene riportata riporta la destinazione urbanistica specifica delle aree interessate dal progetto.

Nella Relazione Botanica il proponente indica l'assenza di alberi monumentali entro 20 km dalle aree di intervento.

Dal punto di vista agricolo, dall'analisi della documentazione di progetto (Relazione Botanica) si evince che la realizzazione degli interventi in progetto insisterà su superfici **occupate nella totalità da seminativi**.

Nella documentazione esaminata non è presente uno studio sulle eventuali colture agricole di pregio che danno origine a prodotti con riconoscimento I.G.P., I.G.T., D.O.C. e D.O.P. atta a definire l'interferenza tra il progetto proposto e tali produzioni.

Punto 16.5:

Le misure di mitigazione e compensazione, proposte sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio (*STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – SINTESI NON TECNICA*), risultano solo in parte adeguate a garantire l'efficacia nella riduzione degli impatti sociali e ambientali sulle principali matrici (aria, acqua, suolo e sottosuolo), grazie alla definizione di opportuni criteri di valutazione. **Fa eccezione l'impatto su flora, fauna ed ecosistemi per il quale le misure previste non appaiono sufficienti.**

CONCLUSIONI

La presente relazione conclusiva valuta la conformità del progetto dell'impianto eolico avanzato dalla società veicolo **Repsol Montepuccio 1 S.r.l.** alle normative vigenti. In particolare, si verifica la conformità delle aree selezionate secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 e la loro idoneità rispetto alle disposizioni del D.M. 10 settembre 2010 e del R.R. 24/2010.

Dall'analisi emerge che:

- L'installazione del parco eolico è **in contrasto** con quanto previsto dal **D.lgs. 199/2021 e s.m.i.** nello specifico:
 - Le aree in cui sono previsti gli insediamenti degli aerogeneratori **WTG-G, WTG-L, WTG-M, WTG-N, WTG-O e WTG-P** ricadono all'interno un'**area di notevole interesse pubblico**, denominata "TIATI - TEANUM APULUM - CIVITATE E BASSA VALLE DEL FORTORE", tutelata ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d), dell'art. 138, comma 3, dell'art. 139, comma 1 e dell'art. 141, comma 1 del D.lgs. n. 42/2004.
 - **Tutti gli aerogeneratori interferiscono** con il buffer di 3 km di beni tutelati dalla parte II del D.lgs. 42/04.

Pertanto, il progetto **non ricade in aree idonee** ai sensi dell'art. **20 co. 8 lett. c-quater del D. lgs. 199/2021**.

- L'installazione del parco eolico **risulta parzialmente in contrasto con quanto previsto dal D.lgs. 199/2021 e s.m.i.** Gli aerogeneratori di progetto, **WTG-G, WTG-L, WTG-M, WTG-N, WTG-O e WTG-P** ricadono nel perimetro dell'area denominata "TIATI - TEANUM APULUM - CIVITATE E BASSA VALLE DEL FORTORE", dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 D.lgs. 42/2004. **In aggiunta, si raccomanda di integrare la documentazione progettuale con evidenze puntuali che attestino l'assenza di produzioni agricole di qualità certificata (Biologico, D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G.)** nelle aree interessate, al fine di escludere possibili interferenze con sistemi agricoli tutelati.

Inoltre, le analisi tematiche condotte su base cartografica hanno evidenziato alcune **interferenze puntuali** che, pur non determinando automaticamente un'incompatibilità normativa, **richiedono specifici approfondimenti in sede autorizzativa**:

- La piazzola dell'aerogeneratore **WTG-A** interferisce con il tracciato della **Rete dei Tratturi in classe A**, elemento sottoposto a tutela storico-paesaggistica.
- Le piazzole degli aerogeneratori **WTG-N e WTG-P** si sovrappongono alle **fasce di rispetto dei boschi**, aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004.
- Le piazzole **WTG-B e WTG-P** risultano localizzate in corrispondenza di **profili morfologici di versante** con potenziali criticità di tipo geotecnico e paesaggistico.

Pertanto, il giudizio di compatibilità normativa **si riferisce esclusivamente alla localizzazione puntuale degli aerogeneratori**, mentre le eventuali **interferenze derivanti dalle opere accessorie**

dovranno essere oggetto di valutazione specifica in sede autorizzativa, con la possibile individuazione di **misure di mitigazione e compensazione**.

Inoltre, la consultazione del **PPCP di Foggia** e della cartografia georeferenziata ha evidenziato che gli aerogeneratori **WTG-G, WTG-H e WTG-I ricadono in aree non idonee** (categoria E4d del Reg. Reg. n. 24/2010), come confermato e ampliato dalla disciplina comunale.

- Il proponente segnala che l'area individuata per l'installazione del parco eolico ricade all'interno delle "**Superfici agricole utilizzate – 2.1 seminativi e 2.2 colture permanenti**", come riportato nella Carta dell'uso del suolo della Regione Puglia. **Si evidenzia, tuttavia, che la documentazione agli atti non riporta la destinazione urbanistica specifica delle aree interessate dal progetto.**
- Nella documentazione esaminata **non è presente uno studio sulla presenza di eventuali colture agricole di pregio** che danno origine a prodotti con riconoscimento I.G.P, I.G.T., D.O.C. e D.O.P. atta a definire l'interferenza tra il progetto proposto e tali produzioni.
- Nella Relazione Botanica il proponente indica l'assenza di alberi monumentali entro 20 km dalle aree di intervento.
- L'analisi delle misure di mitigazione e compensazione evidenzia **una parziale adeguatezza** nel contenimento degli impatti ambientali e sociali, limitatamente alle matrici aria, acqua, suolo e sottosuolo. Tuttavia, permane una criticità significativa in relazione all'impatto su flora, fauna ed ecosistemi, per il quale le misure proposte risultano insufficienti a garantire una protezione efficace
- La documentazione di progetto non risponde a tutti i criteri previsti per l'integrazione dell'impianto nel paesaggio e nel territorio, come richiesto dal **punto 16 del D.M. 10-9-2010**.